

[REDACTED]

OGGETTO: Detrazioni Superbonus

Interpello n. 909-1324/2021

Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212

Codice Fiscale [REDACTED]

Istanza presentata il 04/06/2021

Istanza regolarizzata il 08/06/2021

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il contribuente ha sostenuto nell'anno d'imposta 2020 spese per interventi di efficientamento energetico rientranti nell'ambito di applicazione del cosiddetto "Superbonus 110%" di cui all'art. 119 D.L. n. 34/2020 convertito con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020.

Nello specifico sono state sostenute dal contribuente spese complessivamente

ammontanti ad euro 64.368,00 ed afferenti ai seguenti tre interventi:

- 1) Intervento trainante concernente l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente dell'edificio per un ammontare di euro 30.624,00;
- 2) Intervento trainante concernente la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti per un ammontare di euro 17.650,00;
- 3) Intervento trainato concernente la sostituzione degli infissi per un ammontare di euro 16.094,00.

Le spese sostenute nell'anno d'imposta 2020 sono superiori al 30 per cento delle spese dell'intervento medesimo.

In conseguenza del sostenimento delle spese di cui in precedenza, il contribuente ha maturato un credito d'imposta pari al 110 per cento delle spese sostenute e pertanto un credito d'imposta complessivo per gli interventi trainanti e trainati pari ad euro 70.804,00.

In data 31 marzo 2021 il contribuente, considerata la sussistenza dei requisiti degli artt. 119 e 121 decreto-legge n. 34/2020, ha trasmesso telematicamente a codesta Agenzia, per il tramite dell'intermediario incaricato, tre distinte Comunicazioni per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito d'imposta al primo stato avanzamento lavori, ciascuna riferita al singolo intervento come in precedenza specificato.

Una di queste tre comunicazioni inviate nei termini contiene un mero errore materiale di digitazione in quanto a fronte di un credito di euro 19.415,00 per spese sostenute per euro 17.650,00 è stato indicato un credito di euro 19.145,00 per le medesime spese sostenute, evidenziando una palese inversione delle cifre digitate.

In data 29 aprile 2021, ben oltre il termine di scadenza dell'invio della comunicazione di opzione della cessione dei crediti ex art. 121 decreto legge 31/2020

prorogata al 15 aprile 2021, il cessionario ha comunicato il proprio rifiuto alla cessione del credito tenuto conto della non coincidenza tra l'importo del credito ceduto risultante dal cassetto fiscale del contribuente (euro 70.534,00) ed il contratto di cessione sottoscritto tra il contribuente/cedente ed il cessionario (euro 70.804,00).

Alla luce di quanto sopra, il contribuente si ritrova nella situazione in cui, pur avendo esercitato nei termini e con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 283847/2020 l'esercizio dell'opzione di cessione del credito, non può usufruirne, atteso il mero errore materiale di compilazione della comunicazione, tenuto conto altresì che la Piattaforma web accettazione/cessione crediti non consente di riproporre la medesima cessione con i dati corretti.

Da ultimo si specifica che il credito maturato non è stato utilizzato dal contribuente successivamente al rifiuto di accettazione del credito da parte del cessionario.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il sottoscritto ritiene che la fattispecie descritta debba essere risolta nel modo seguente.

Tenuto conto che:

· Con risposta n. 590/2020 codesta Agenzia, in tema di rettifica della comunicazione dell'opzione relativa alla scelta del contributo sotto forma di sconto in fattura per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, ha indicato "*pertanto, l'errata compilazione del modello di comunicazione non determina di per sé l'impossibilità di correggere eventuali errori commessi dai beneficiari della*

detrazione, sempreché ciò avvenga prima dell'utilizzo del credito qui in esame da parte degli stessi o del fornitore/cessionario" ed ancora "Alla luce di quanto sopra rappresentato, tenuto conto che l'onere di compilare la citata comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di efficienza energetica oggetto della presente istanza riguarda i soggetti beneficiari delle detrazioni (i quali, con la sottoscrizione del modello, autorizzano l'Agenzia delle entrate a rendere visibili ai cessionari o ai fornitori che applicano lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati le informazioni relative ai propri dati anagrafici), si ritiene che spetti ai clienti (committenti dell'istante), in qualità di fruitori dell'agevolazione, segnalare agli Uffici dell'Agenzia competenti la volontà di modificare l'originaria scelta operata";

- Il contribuente non ha omissso la presentazione della Comunicazione, ma la stessa è stata trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate nei termini e nelle modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 283847/2020;

- Il contribuente non ha utilizzato il credito maturato successivamente al rifiuto di accettazione del credito da parte del cessionario;

- Trattasi di mero errore materiale di compilazione della comunicazione come da palese inversione delle cifre digitate ed indicanti il credito d'imposta maturato.

Il contribuente ritiene che possa procedere ad integrare e correggere la Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito d'imposta, in via alternativa, mediante ritrasmissione a mezzo canale telematico della Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito d'imposta oppure mediante apposita funzione nella Piattaforma web accettazione/cessione crediti, ripristinando pertanto la possibilità di cessione del credito d'imposta maturato ed inerente alle spese relative al

"Superbonus 110%" sostenute nell'anno d'imposta 2020.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Al quesito in oggetto non può essere fornita una risposta che produca gli effetti tipici dell'interpello del contribuente disciplinato dall'art. 11 L. 27/07/2000, n. 212.

Il D.Lgs. 24/09/2015, n. 156, che ha riformulato la norma citata con decorrenza 01/01/2016, all'art. 5, comma 1, lettera a), dispone che sono da considerare inammissibili le istanze per le quali *"non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente"*.

A sua volta il comma 4 del citato art. 11 L. 27/07/2000, n. 212 stabilisce che *"non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2", ovvero "le circolari e le risoluzioni [...], nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti"*.

Ad ogni buon fine, in un'ottica di collaborazione e *compliance* nei confronti del contribuente si forniscono, a titolo meramente informativo, le seguenti considerazioni di carattere generale sulla normativa connessa al caso di interesse, che sono rese, come detto, sulla base delle informazioni ivi prodotte, assunte acriticamente, nel presupposto della loro veridicità, completezza e concreta attuazione.

Il decreto legge n. 34 del 2020 (cd. "decreto Rilancio"), nell'ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31

dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. *Superbonus*).

In particolare, l'articolo 119 del citato decreto Rilancio, nell'incrementare al 110 per cento l'aliquota di detrazione spettante, individua le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto di beneficio, l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione nonché gli adempimenti da porre in essere ai fini della spettanza della stessa.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. "sismabonus"), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (cd. "ecobonus").

Altra importante novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è rappresentata dalla possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. "sconto in fattura") o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

I primi chiarimenti di carattere interpretativo sono stati forniti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E ed ulteriori indicazioni sono contenute nella risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E. La circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E. invece, fornisce una sintetica illustrazione delle recenti modifiche alla misura operate dal decreto legge n.104 del 2020 (cd. "decreto Agosto") che ha introdotto i commi 1-*bis*, 1-*ter*, 4-*ter*, 9-*bis* e 13-*ter* dell'articolo 119.

Dal punto di vista giuridico, la questione sollevata dal contribuente è compiutamente risolta dalla citata Risposta ad istanza di interpello 15/12/2020, n. 590, dove dispone che *"l'errata compilazione del modello di comunicazione non determina di per sé l'impossibilità di correggere eventuali errori commessi dai beneficiari della"*

detrazione, sempreché ciò avvenga prima dell'utilizzo del credito qui in esame da parte degli stessi o del fornitore/cessionario". Di conseguenza, stante il mancato utilizzo del credito d'imposta in oggetto sia da parte del cedente che del cessionario, sarà possibile per il primo procedere a rettificare la Comunicazione dell'opzione di cessione del credito d'imposta.

L'istante, però, evidenzia la situazione per cui "*la Piattaforma web accettazione/cessione crediti non consente di riproporre la medesima cessione con i dati corretti*", problematica di tipo tecnico-informatico non risolvibile in sede di interpello. Si procederà, quindi, ad inoltrare la presente istanza al competente Ufficio Servizi Fiscali.

**Il Capo Ufficio
Firma su delega del Direttore Regionale,
Rossella Orlandi**

**Mario Santoro
(firmato digitalmente)**